Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 6 dicembre 1941 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 288 DEL 6 DICEMBRE 1941-XX:

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei gradi iniziali delle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione finanziaria:

Concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza.

Concorso per esami a 18 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

Concorsi a 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero e delle Intendenze di finanza; a 8 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione delle imposte dirette; a 4 posti di operaio in prova nel ruolo degli operai dei Laboratori chimici delle dogane; a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; a 10 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso per esami a 45 posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A).

Concorso per esami a 20 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato.

Concorso per esami a 60 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B.)

Concorso per esami a 35 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C).

Concorso per esami a 29 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro.

Concorso per esami a 4 posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Regia zecca.

Concorso per esami a 35 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del Tesoro.

Concorso per esami a 102 posti di volontario nel ruolo di gruppo B, dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Concorso per esami a 95 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C, del personale provinciale delle imposte dirette.

Concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Concorso per esami a 25 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro.

Concorso per esami a 15 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche.

Concorso per esami a 3 posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

Concorso per esami a 33 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione, specializzazione dogane.

Concorso per esami a 7 posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale delle Dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione).

Concorso per esami a 27 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Dogane ed imposte di fabbricazione, specializzazione dogane.

Concorso per esami a 10 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici delle imposte di fabbricazione).

Concorso per esami a 8 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici delle imposte di fabbricazione).

Concorso per esami a 5 posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso per esami a 36 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso per esami a 34 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso per esami a 18 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso per esami a 17 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di grupo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso per esami a 8 posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso per esami a 7 posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali

Concorso per esami a 13 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato.

Concorso per esami a 13 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato.

Concorso per esami a 15 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato.

(4498)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1303.

Norme per l'applicazione della legge 4 settembre 1941-XIX, n. 1034, riguardante l'esecuzione di opere pubbliche nelle provincie di Lubiana, Fiume, Zara, Spalato e Cattaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 della legge 4 settembre 1941-XIX, n. 1034, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per opere pubbliche straordinarie nelle provincie di Lubiana, Fiume, Zara, Spalato e Cattaro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esecuzione delle opere pubbliche nel territorio delle provincie di Zara, Spalato e Cattaro sono istituiti l'Ispettorato delle opere pubbliche della Dalmazia e in aggiunta all'Ufficio del genio civile di Zara, gli Uffici del genio civile di Spalato e Cattaro.

Art. 2.

Il Governatore della Dalmazia determina, d'intesa con i Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste per quanto di rispettiva competenza, i programmi e la graduatoria di urgenza delle opere, con riguardo anche alle necessità inerenti al completamento dei lavori già iniziati sotto il cessato Governo jugoslavo.

Tuttavia è in facoltà del Governatore di disporre eventuali sospensioni o modificazioni dei programmi nei limiti della spesa autorizzata.

In conformità di detti programmi, l'Ispettorato suddetto provvede all'esecuzione ed alla gestione tecnica ed amministrativa delle opere sopraindicate e ne assume la responsabilità.

Lo stesso Ispettorato, sempre nei limiti della spesa autorizzata, cura anche l'esecuzione delle opere pubbliche di spettanza degli Enti locali o d'interesse pubblico che fossero assunte a carico dello Stato con le norme dell'art. 8 della legge 4 settembre 1941-XIX, n. 1034.

Nulla è innovato alla vigente legislazione sull'edilizia popolare, nonchè alla competenza dell'Azienda autonoma statale della strada per quanto riguarda la sistemazione e il miglioramento delle strade statali nelle Provincie suddette, come resta attribuita al Ministero dei lavori pubblici l'attuazione dei lavori dipendenti da pubbliche calamità e da azioni belliche. Per le altre materie saranno emanate apposite disposizioni, se ed in quanto necessarie.

Art. 3.

Il capo dell'Ispettorato opere pubbliche è nominato con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, tra i funzionari del Genio civile e gli è attribuito durante l'incarico il grado 4° con i relativi assegni.

Il funzionario cui venga conferito l'indicato incarico, nella prima attuazione del presente decreto è surrogato nel ruolo con le garenzie di cui al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, e salva l'osservanza del disposto dell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il capo dell'Ispettorato dipende dal Governatore di cui esegue le direttive in conformità del primo comma dell'art. 2 e verso il quale risponde dell'indirizzo dell'ufficio.

L'Ispettorato delle opere pubbliche per la Dalmazia sta in giudizio nelle liti attive e passive dinanzi a qualsiasi giurisdizione.

Art. 4.

Presso il Governatorato della Dalmazia è istituito un Comitato tecnico-amministrativo del quale fanno parte:

il Governatore, presidente;

il segretario generale del Governatorato;

il capo dell'Ispettorato opere pubbliche;

il capo dell'Ufficio amministrativo opere pubbliche;

un ingegnere capo del Genio civile con funzioni ispettive;

i tre ingegneri capi degli Uffici del genio civile delle provincie di Zara, Spalato e Cattaro;

il capo dell'Ufficio di ragioneria dell'Ispettorato opere pubbliche;

un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 6°;

un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al 6°;

un vice avvocato od un sostituto avvocato dello Stato;

il medico provinciale di Zara;

un architetto, scelto anche tra i liberi professionisti, nominato dal Governatore.

Possono essere aggregati, di volta in volta, al Comitato, rappresentanti dei Dicasteri militari per la trattazione di affari che interessano la difesa nazionale.

In caso di assenza o di impedimento del Governatore, il Comitato è presieduto dal segretario generale.

Art. 5.

Il Comitato tecnico-amministrativo esercita, nel territorio del Governatorato della Dalmazia, le funzioni e le attribuzioni delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici competenti per materia.

I pareri del Comitato sostituiscono ogni altro parere di Corpo o Collegio consultivo.

Nei casi di urgenza, e per l'esame di progetti che non superino l'importo di lire 1.000.000, il Comitato può deliberare con l'intervento dei soli membri residenti in Zara.

Il Governatore ha facoltà di consultare, per la trattazione di speciali problemi, tecnici e studiosi anche estranei all'Amministrazione.

Art. 6.

Il Governatore ha facoltà di promuovere il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale quando si tratti di determinare criteri di massima per la soluzione di grandi problemi tecnici, o si tratti di esaminare progetti di opere di eccezionale complessità, e in tutti i casi in cui lo ritenga necessario.

Fermo restando nei riguardi del capo dell'Ispettorato opere pubbliche il disposto di cui all'art. 7, n. 5, della legge 1° giugno 1931-IX, n. 678, il segretario generale del Governatorato interviene alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle quali sono trattati affari interessanti le tre Provincie dalmate.

Art. 7.

Il Governatore, sentito, a seconda dei casi, il Comitato tecnico-amministrativo, l'ingegnere capo del Genio civile con funzioni ispettive, l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, dispone l'esecuzione dei lavori, assumendo i conseguenti impegni di spesa.

Gli atti relativi agli impegni ed i titoli di spesa sono vistati dal capo dell'Ufficio di ragioneria dell'Ispettorato opere pubbliche.

Se il visto sia negato, e il Governatore giudichi che l'atto di impegno o titolo di pagamento debba aver corso, impartisce ordine scritto al capo dell'Ufficio di ragioneria, il quale, salvo il caso di eccedenza o di errata imputazione della spesa, è obbligato ad ottemperarvi trasmettendo alla Corte dei conti, insieme col provvedimento, l'ordine ricevuto.

Il Governatore ha facoltà di concludere ed approvare, sentito il Comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 4, transazioni, compreso l'esonero di penalità stipulate.

Art. 8.

L'Ispettorato opere pubbliche comprende un Ufficio tecnico, un Ufficio amministrativo e un Ufficio di ragioneria.

Il capo dell'Ufficio amministrativo esercita le funzioni di vice capo dell'Ispettorato. Dall'Ispettorato stesso dipendono gli Uffici del genio civile delle Provincie dalmate.

Art. 9.

L'Ispettorato opere pubbliche è costituito con personale tecnico-amministrativo e di ragioneria dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, da comandarsi ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453, nei limiti numerici e di grado di cui all'annessa tabella organica, vista, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Inoltre l'Ispettorato può assumere direttamente personale avventizio in base alle norme e con le modalità stabilite col R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, in sostituzione del personale di ruolo di cui alla citata tabella organica, nonchè per bisogni di carattere straordinario, limitatamente alla metà dei posti complessivi previsti nella tabella organica stessa, personale avventizio delle categorie II, III e IV del predetto decreto n. 100.

Art. 10.

Presso l'Ispettorato delle opere pubbliche della Dalmazia è istituito un servizio per i contratti. Le funzioni di ufficiale rogante sono attribuite ad uno o più funzionari con decreto del Governatore in conformità delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

Il capo dell'Ispettorato opere pubbliche fa parte del Consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli amministrativi e d'ordine del Ministero dei lavori pubblici e del

Consiglio d'amministrazione per il personale del Genio civile, e interviene con voto deliberativo alle sedute nelle quali, per promozione od altro, debba essere esaminata la posizione dei funzionari addetti all'Ispettorato medesimo.

Art. 12.

Per le opere in gestione dell'Ispettorato sono istituite nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, e, per quanto di competenza, in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste distinte voci per i corrispondenti stanziamenti annuali.

Su richiesta del Governatore della Dalmazia verranno somministrati al capo dell'Ispettorato i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

Il capo dell'Ispettorato potrà disporre, a sua volta, accreditamenti a favore dei capi degli uffici del Genio civile di Zara, Spalato e Cattaro, i quali renderanno il conto trimestralmente.

Il capo dell'Ispettorato alla fine di ogni semestre presenta ai Ministeri che hanno disposto le somministrazioni il rendiconto delle somme erogate direttamente e a mezzo dei capi degli uffici indicati al precedente comma.

Il capo dell'Ispettorato presenta inoltre alla fine dello esercizio finanziario una relazione al Governatore riguardante l'erogazione dei fondi somministratigli.

Art. 13.

Per retribuire il personale avventizio, per corrispondere le indennità di missione e di trasferta, nonchè per far fronte a tutte le altre spese per manutenzione e fitto dei locali, per autoveicoli e pel funzionamento in genere di tutti i servizi tecnici, amministrativi e di ragioneria dello Ispettorato opere pubbliche sarà annualmente iscritto apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (sottorubrica Governatorato della Dalmazia).

Art. 14.

La spesa di lire 325.000.000 autorizzata con l'art. 1 della legge 4 settembre 1941-XIX, n. 1034, sarà ripartita tra le Amministrazioni cui compete la gestione delle opere nel modo seguente:

Amministrazione centrale dei lavori pubblici per le opere da eseguire nelle provincie di Lubiana e Fiume	L.	135.000.000
Governatorato della Dalmazia per le opere da eseguire nelle provincie di Zara, Spalato e Cattaro	»	190.000.000
Totale . . .	L.	325.000.000

Il Ministro per i lavori pubblici con propri provvedimenti assegnerà ai servizi dipendenti le somme occorrenti per la esecuzione delle opere in gestione dell'Amministrazione centrale, nel predetto limite complessivo di lire 135.000.000. L'assunzione degli impegni relativi a tali opere farà carico ad apposito capitolo da istituire nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 15.

I lavori da eseguire nelle provincie di Lubiana, Fiume, Zara, Spalato e Cattaro a termini del presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, e urgenti e indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Per detti lavori l'approvazione del progetto esecutivo che dovrà soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale all'approvazione del piano particolareggiato, a tutti gli effetti della legge medesima.

Il Genio civile, previo avviso agli interessati, determina per i beni, i cui proprietari non accettarono le indennità offerte o non conclusero alcun amichevole accordo con lo espropriante, la somma da depositare a titolo d'indennità di espropriazione, a seguito di che si procede dal prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salva la competenza dell'autorità giudiziaria, a termini della legge 8 aprile 1926-IV, n. 686.

Art. 16.

I provvedimenti di approvazione di progetti e di contratti di opere pubbliche adottati dal Governatore nel periodo compreso tra il 7 giugno 1941-XIX, e la data di applicazione del presente decreto si intendono validi ad ogni effetto di legge.

Art. 17.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà inoltre pubblicato nel Giornale ufficiale del Governatorato della Dalmazia, nel Bollettino ufficiale per la provincia di Lubiana e nell'albo dei Comuni aggregati alla provincia di Fiume con l'art. 2 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1941-XX.
Atti del Governo, registro 440, foglio 16. — MANCINI.

Tabella organica del personale assegnato all'Ispettorato opere pubbliche per la Dalmazia

Grado		Numero dei posti
4°	Capo dell'Ispettorato	1
5° o 6°	Capo dell'Ufficio amministrativo . . .	1
6°	Ingegnere capo del Genio civile con funzioni ispettive	1
7° o 8°	Capo sezione o consigliere amministrativo	1
7° o 8°	Capo sezione o consigliere di ragioneria	1
9°	Ingegnere principale del Genio civile .	1
10° o 11°	Segretari o vice segretari amministrativi	2
10° o 11°	Segretario o vice segretario di Ragioneria	1
11°	Archivista	1
12°	Applicato	1
	Subalterni	2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1304.

Unificazione dei due Uffici di conciliazione del comune di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 22 agosto 1941-XIX del podestà di Perugia, con la quale si chiede che i due Uffici di conciliazione ivi esistenti siano riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;

Visti la legge 25 giugno 1940, n. 763, e il regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I due Uffici di conciliazione del comune di Perugia sono riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 10. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1305.

Soppressione degli Uffici di conciliazione degli ex comuni di Casotto e Forni di Val d'Astico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 1184, con la quale i comuni di Casotto e di Forni di Val d'Astico e le frazioni Pedescala e San Pietro Val d'Astico sono stati riuniti in unico comune con denominazione Valdastico e capoluogo San Pietro Val d'Astico;

Vista la deliberazione 1° marzo 1941-XIX del commissario prefettizio di Valdastico con la quale si chiede che siano soppressi gli Uffici di conciliazione degli ex comuni di Casotto e di Forni Val d'Astico e che i relativi territori siano sottoposti alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Valdastico;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia;

Visti la legge 25 giugno 1940, n. 763, e il regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli Uffici di conciliazione degli ex comuni di Casotto e di Forni di Val d'Astico sono soppressi e i relativi territori sono sottoposti alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Valdastico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 9. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1306.

Soppressione dell'Ufficio di conciliazione della frazione Poggio del comune di Marciana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione del 5 settembre 1941-XIX del podestà di Marciana, con la quale si chiede che sia soppresso l'Ufficio di conciliazione della frazione Poggio, istituito con R. decreto 5 ottobre 1884, e che il relativo territorio sia sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Marciana;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze;

Visti la legge 25 giugno 1940, n. 763, e il regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio di conciliazione della frazione Poggio è soppresso e il relativo territorio è sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Marciana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 8. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX, n. 1307.

Soppressione dell'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Villa d'Adige.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1928, n. 481, con il quale al comune di Badia Polesine sono stati aggregati i comuni di Salvaterra e Villa d'Adige, nonchè la frazione Crocetta del Comune omonimo;

Vista la deliberazione 5 luglio 1941-XIX del podestà di Badia Polesine con la quale si chiede che sia soppresso l'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Villa d'Adige e che il relativo territorio sia sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Badia Polesine;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia;

Visti la legge 25 giugno 1940, n. 763, e il regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Villa d'Adige è soppresso e il relativo territorio è sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Badia Polesine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 11. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 ottobre 1941-XIX.

Nomina di tre membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 17 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto del 30 aprile 1938-XVI e modificato con altro decreto del 18 giugno 1941-XIX;

Decreta:

I signori gr. uff. Pietro Lerario, comm. avv. Pietro Marcozzi, Consigliere nazionale comm. avv. Francesco Picone sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per un triennio a partire dal 15 luglio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1941-XIX

MUSSOLINI

(4755)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 ottobre 1941-XIX.

Rinnovazione del Consiglio generale del Banco di Napoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 9 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto del 30 aprile 1938-XVI, e modificato con altro decreto del 18 giugno 1941-XIX;

Veduto il proprio decreto di pari data col quale sono stati nominati tre membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, a norma dell'art. 17 del citato statuto;

Vedute le deliberazioni dei Consigli provinciali delle corporazioni con le quali sono state proposte le terne per la scelta dei rappresentanti del Consiglio generale del predetto Banco;

Decreta:

Il Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è così costituito:

dal duca Luigi Tosti di Valminuta, presidente;
dal podestà del comune di Napoli;
dal podestà del comune di Bari;
dal preside dell'Amministrazione provinciale di Napoli;
dal preside dell'Amministrazione provinciale di Bari;
dai seguenti rappresentanti delle Sezioni che compongono il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli:

a) avv. Luigi Attanasio per la Sezione agricola;
b) cav. Luigi Del Gaizo per la Sezione industriale;
c) Consigliere nazionale Francesco Bloise per la Sezione commerciale;
d) cav. del lavoro Achille Lauro per la Sezione marittima;

dai seguenti membri, in rappresentanza delle Provincie a fianco di ciascuno indicate, nelle quali il Banco di Napoli opera con proprie filiali:

Alessandria: gr. uff. prof. Arturo Marescalchi;
Ancona: conte comm. dott. Ettore Leopardi;
Avellino: barone avv. Eduardo Grella;
Bari: Consigliere nazionale gr. uff. prof. Vincenzo Ricchioni;
Benevento: comm. Ernesto Manna;
Bologna: Consigliere nazionale gr. uff. dott. ingegner Aurelio Manaresi;
Bolzano: cav. uff. Antonio Cembran;
Brindisi: Senatore gr. uff. avv. Ugo Bono;
Cagliari: Consigliere nazionale comm. dott. Ettore Usai;
Campobasso: comm. avv. Domenico Trotta;
Catanzaro: cav. di gr. cr. avv. Francesco Massara;
Chieti: cav. uff. Francesco Petrosemolo;
Cosenza: Senatore comm. dott. Agostino Guerresi;
Firenze: Senatore march. Roberto Pucci;
Fiume: comm. Angelo Valbusa;
Foggia: cav. Giovanni Barone;
Frosinone: ing. Mario Boimond;
Genova: dott. ing. Andrea Mario Piaggio;
L'Aquila: prof. dott. Arturo De Amicis;

La Spezia: gr. uff. Ezio Pontremoli;
Lecce: Consigliere nazionale avv. Guido Franco;
Littoria: gr. uff. Alfredo Bonsignore;
Livorno: comm. Emanuele Tron;
Matera: Consigliere nazionale Biagio Orlandi;
Milano: conte ing. Eugenio Radice Fossati;
Nuoro: prof. Luigi Deffenu;
Perugia: gr. uff. dott. Mario Bonucci;
Pescara: gr. uff. avv. Berardo Montani;
Potenza: generale comm. Ernesto Salinardi;
Reggio Calabria: barone dott. Domenico Correale di Santacroce;
Roma: Consigliere nazionale gr. uff. Luigi Capri Cruciani;
Salerno: Senatore gr. uff. dott. Mattia Farina;
Sassari: Eccellenza avv. Senatore Pietro Lissia;
Taranto: Consigliere nazionale Telesio Nicola Motolese;
Teramo: comm. rag. Aldo Guido Villani;
Terni: Consigliere nazionale prof. dott. Ascanio Marchini;
Torino: conte comm. dott. Metello Rossi di Montelera;
Trieste: Consigliere nazionale comm. dott. Bruno Coceani;
Tripoli: prof. Manlio Morgantini;
Venezia: comm. ing. Francesco Villabruna;
Zara: gr. uff. avv. Antonio Arneri;
dal direttore generale;
dai signori gr. uff. Pietro Lerario, comm. avv. Pietro Marcozzi e Consigliere nazionale comm. avv. Francesco Picone nominati, con proprio decreto di pari data, consiglieri di amministrazione.

Il predetto Consiglio generale durerà in carica per un triennio a partire dal 15 luglio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1941-XIX

MUSSOLINI

(4756)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1941-XX.

Inflizione di una pena pecuniaria a carico del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Prossedi (Littoria).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vista la lettera 16 novembre 1941-XX, n. 20183, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che il presidente della Cassa rurale ed artigiana di Prossedi (Littoria) sig. Giuseppe Galli, benchè ripetutamente invitato, per il tramite dell'Istituto di emissione e diffidato, sia dall'Ispettorato anzidetto che dalla competente autorità prefettizia a fornire la prova dell'avvenuto perfezionamento giuridico della deliberazione assembleare in data 18 agosto 1938, relativa alla messa in liquidazione della società, non vi ottemperava, per quanto avvertito che, in caso di inadempienza, sarebbe incorso nelle penalità comminate dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato Regio decreto-legge, nella sua seduta del 30 ottobre 1941-XX, vista la persistente inadempienza del predetto presidente, ha autorizzato, ai sensi del sopracitato art. 90, a dar corso, nei suoi confronti, all'applicazione di una pena pecuniaria di lire 200;

Decreta:

Al sig. Giuseppe Galli, presidente della Cassa rurale ed artigiana di Prossedi (Littoria), è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, una pena pecuniaria di lire duecento (L. 200); la Cassa rurale ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto presidente.

L'Intendenza di finanza di Littoria provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

(4742)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1941-XX.

Inflizione di una pena pecuniaria a carico dell'ex liquidatore della Banca del Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vista la lettera 7 novembre 1941-XX, n. 19688, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che a distanza di circa undici mesi dalla nomina del nuovo liquidatore della Banca del Mezzogiorno, questi non ha potuto prendere in consegna le carte ed i libri dell'azienda e ciò per gli indugi e le tergiversazioni frapposte dal predecessore, avv. Girolamo Bottiglieri;

Considerato che l'avv. Bottiglieri, malgrado le reiterate sollecitazioni fattegli direttamente dell'Ispettorato anzidetto e benchè diffidato, per il tramite del prefetto della provincia di Salerno, non ha ancora effettuato le consegne, al nuovo liquidatore, delle carte e dei libri suaccennati;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato Regio decreto-legge, nella sua tornata del 30 ottobre p. p., ha autorizzato, ai sensi del summenzionato art. 90, a dar corso, nei confronti dell'avv. Girolamo Bottiglieri, ex liquidatore della Banca del Mezzogiorno, all'applicazione di una pena pecuniaria di L. 1000;

Decreta:

All'avv. Girolamo Bottiglieri, ex liquidatore della Banca del Mezzogiorno, domiciliato in Salerno, via Indipendenza n. 48, è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, una pena pecuniaria di lire mille (1000); la Banca del Mezzogiorno ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto ex liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Salerno provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

(4743)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso in data 28 novembre 1941-XX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1941-XIX, n. 1168, concernente la franchigia doganale all'importazione di alcune merci prodotte nelle Isole Ionie.

(4786)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso in data 28 novembre 1941-XX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1941-XIX, n. 1169, concernente il trattamento doganale delle merci di origine greca.

(4787)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo del liquigas

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 175 del 24 novembre corr., ha stabilito in L. 7,15 per chilo, comprensivo dell'imposta sull'entrata, il prezzo di vendita al consumo del liquigas per merce resa franco deposito o rivendita in qualsiasi località.

(4792)

Elenco di decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1941-XX, registro 21 Corporazioni, foglio 16, con il quale la Soc. an. Galluzzo, con sede in Firenze, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di zolfo e di solfati solubili denominata « Solfatara », sita in territorio del comune di Manziana, originariamente accordato al comm. Temistocle Bousquet per la durata di anni cinquanta, con il decreto Ministeriale 28 aprile 1930 e trasferita alla stessa con il sopracitato decreto Ministeriale 21 settembre 1936.

Decreto Ministeriale 4 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1941-XX, registro 20 Corporazioni, foglio 366, con il quale alla Soc. an. mineraria siderurgica « Ferromin », con sede in Roma e domicilio elettivo in Piombino, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di scorie ferrifere sito in località denominata « Casone » in territorio del comune di Piombino provincia di Livorno

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1941-XX, registro 20 Corporazioni, foglio 382, con il quale viene revocato l'articolo 1 del decreto Ministeriale 1° agosto 1939 e viene confermata la concessione per la durata di anni trenta decorrenti dal 22 maggio 1924 della miniera solfifera denominata « Spirito Santo Marceno », sita in territorio del comune di Valguarnera, già in provincia di Caltanissetta ed ora in provincia di Enna ai signori Leonardi Luigi, Rinaldi Giuseppe, Gangi Salvatore e Gozzo Filippo, domiciliati in Valguarnera.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1941-XX, registro 20 Corporazioni, foglio 370, con il quale la concessione della facoltà di coltivare il giacimento di pirite di ferro in località denominata « Fragnè », sito nel territorio dei comuni di Chialamberto e Cantoira, provincia di Torino, accordata per anni trenta al sig. Umberto Falorni, con decreto Ministeriale 26 agosto 1936-XIV, è trasferita alla Soc. an. miniera di Fragnè, elettivamente domiciliata in Chialamberto, provincia di Torino.

(4763)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di certificato di Rendita 5 %

(3ª pubblicazione). Avviso n. 76.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semetrale al 1° luglio 1941, relativa al certificato di Rendita 5 % (1935) n. 10156 di annue L. 250, intestato a Faustini Angela di Giacomo, moglie di Aprosio Manlio, domiciliata ad Arma di Taggia (Imperia).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 3 novembre 1941-XX

(4436) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 28 novembre 1941-XX - N. 237

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,25	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S U America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,275
Id. 3,50 % (1902)	76,45
Id. 3 % lordo	52,525
Id. 5 % (1935)	94,875
Redimibile 3,50 % (1934)	74,90
Id. 5 % (1936)	95,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,975
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,80
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,10
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,725
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	98 —
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,775

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 16 posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, ed il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, sulla disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra,

Visto il decreto del DUCE 11 ottobre 1941-XIX, col quale è stato autorizzato un concorso a 32 posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo *A*, grado 11°) restando riservata metà dei detti posti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 16 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, al quale possono partecipare anche i cittadini albanesi.

Da detto concorso sono escluse le donne.

Non sono ammesse al concorso persone appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali, del coordinamento legislativo e del personale - Divisione 1ª) entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il preciso loro domicilio e recapito, ed elencare i documenti allegati.

Dovranno anche dichiarare se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo la entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

Dovranno infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista;

b) per gli ex combattenti della guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato alle operazioni militari della Spagna, ovvero per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, i quali dovranno presentare il certificato comprovante tale qualità.

I suddetti limiti massimi di età sono ancora aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultassero regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili statali di ruolo;

2) certificato (su carta da bollo da L. 4) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato (su carta da bollo da L. 4) comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra, o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939, o delle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente

Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F., o da uno dei Vice segretari, o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso; dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari;

4) diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza conseguita presso una Università del Regno, oppure della laurea in scienze politiche o politico-sociali, conseguita tanto presso una università, quanto presso un istituto superiore del Regno;

5) certificato di regolare condotta civile, morale e politica (su carta da bollo da L. 4) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal podestà del comune ove il candidato ha la sua residenza da almeno un anno e legalizzato dal prefetto; in caso di assenza per un tempo minore, altro certificato del podestà dei comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 12) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

7) certificato medico, di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, rilasciato (su carta da bollo da L. 4) da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento di servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ed a operazioni di guerra dell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 8 sulla prima facciata e da L. 6 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso però la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o delle operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939, oppure di operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè degli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia, di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, su carta da bollo da L. da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio se facenti parte del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 8 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre soltanto i documenti indicati ai numeri 3, 4, 8, 9, 10, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiari indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età, di cui gli

aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 per i coniugati.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata dei documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente chiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro i 30 giorni successivi a detto termine i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

L'esame consisterà in quattro prove scritte ed in una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno inizio non prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 12 del decreto Reale 25 luglio 1910, n. 575

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle di cui al titolo secondo, capo I del citato R. decreto n. 575, in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo A.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 916,98 lorde, oltre l'assegno temporaneo di guerra e l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e ai sensi delle vigenti disposizioni. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1941-XIX.

Il Ministro: GORLA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1. Diritto civile;
2. Diritto amministrativo;
3. Economia politica;
4. Diritto costituzionale.

PROVE ORALI

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1. Diritto commerciale ed elementi di procedura civile;
2. Diritto corporativo;
3. Diritto pubblico e privato internazionale;
4. Scienza delle finanze;
5. Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
6. Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici;
7. Nozioni di statistica teorica e applicata.

Roma, addì 28 ottobre 1941-XIX.

Il Ministro: GORLA

(4771)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 13 posti di alunno d'ordine (gruppo C) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O.I. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, ed il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, sulla disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglie numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore di combattenti dell'attuale guerra;
Visto il decreto del DUCE 11 ottobre 1941-XIX, col quale è stato autorizzato un concorso a 38 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale;
Ritenuto che attualmente sono vacanti in detto ruolo soltanto 27 posti, dei quali metà deve restare riservata ai chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a tredici posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine della Amministrazione centrale dei lavori pubblici, al quale possono partecipare anche i cittadini albanesi.
Da detto concorso sono escluse le donne.
Non sono ammesse al concorso persone appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali, del coordinamento legislativo e del personale - Divisione 1ª) entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita e il loro preciso domicilio e recapito, ed elencare i documenti allegati. Dovranno anche dichiarare se siano o meno coniugati con straniere, e, nell'affermativa, la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo la entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.
Dovranno infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.
A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il diciottesimo e non oltrepassato il trentesimo anno di età.
Il detto limite massimo di età è elevato a 35 anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.
d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.
Tale limite è poi elevato a 39 anni:
a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista;
b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato alle operazioni della Spagna, ovvero per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, in qualità di militarizzati o assimilati nell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione;
c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, i quali dovranno presentare il certificato comprovante tale qualità.
I suddetti limiti massimi di età sono ancora aumentati:
a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;
b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.
La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili statali di ruolo;
2) certificato (su carta da bollo da L. 4) rilasciato dal podestà del Comune di origine, debitamente legalizzato e di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
3) certificato (su carta da bollo da L. 4) comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra, o per i minorati in dipendenza dei fatti di guerra verificatisi nell'Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in seguito ad operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII o alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilato o militarizzato.
Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.
Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso; dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzioni.
Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.
Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto.
Gli italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.
Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.
Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal segretario amministrativo del Partito stesso;

4) diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro Regia o pareggiata. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole od istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici e quelli equipollenti rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale;

5) certificato di regolare condotta civile morale e politica (su carta da bollo da L. 4) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal podestà del comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno e legalizzato dal prefetto; in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei podestà dei comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 12) da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

7) certificato medico di data non anteriore a più di tre mesi dalla data del presente bando, rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare, o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento di servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana, ovvero in seguito a operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII o ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimiliato o militarizzato, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva oppure copia del foglio matricolare.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzato con marca da bollo da L. 8.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in questo ultimo caso però la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale Italiana, delle operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, oppure di operazioni di guerra nell'attuale conflitto anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 8 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 7 ed 8 del presente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domande e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso; salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 8.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata dai documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore termine per completare e regolarizzare la documentazione non ritenuta conforme alle disposizioni del presente bando.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi a detto termine i documenti prescritti.

I concorrenti attualmente richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente articolo abbiano fatto pervenire la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dello inizio delle prove scritte.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera d'ordine del Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno inizio non prima che siano trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 19 del decreto Reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle di cui al titolo 2° capo 1° del citato Regio decreto n. 575, in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° di gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti, minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa nazionale o inscritti senza interruzione al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, nonchè gli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, saranno invece nominati, dopo il predetto periodo di prova, applicati (grado 12°), con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, e dall'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, al R decreto 3 giugno 1936, n. 1172, all'art. 12 del Regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 518,24 lordo, oltre l'assegno temporaneo di guerra, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e ai sensi delle vigenti disposizioni; ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: GORLA

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1. Componimento italiano.
2. Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Ammistrazione dei lavori pubblici.
3 Elementi di storia d'Italia dalla costituzione del 1° Regno italico fino ad oggi.
4. Elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 28 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: GORLA

(4772)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. dcreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato col R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che ha esteso ai militari in servizio non isolato all'estero ad ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore a favore degli ex combattenti e dei congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, ed il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernenti la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglie numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto del DUCE 11 ottobre 1941-XIX, col quale è stato autorizzato un concorso a 20 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale;

Ritenuto che attualmente sono vacanti in detto ruolo soltanto 11 posti, dei quali metà dove restare riservata ai richiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale, al quale possono partecipare anche i cittadini albanesi.

Da detto concorso sono escluse le donne.

Non sono ammesse al concorso persone appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6 dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali, del coordinamento legislativo e del personale - Div. I) non oltre il termine di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Dovranno altresì dichiarare se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa la autorizzazione del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 gennaio 1939-XVII, comprovante che il concorrente ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40° alla data del presente decreto.

Tale limiti di età è elevato:

a) di cinque anni, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, od in qualità di assimilati o militarizzati, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato a relative operazioni militari della Spagna, nonchè per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

b) di quattro anni, per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

c) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *a*); quelle di cui alle lettere *c*) e *d*) si cumulano tra di loro, ed eventualmente con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2) certificato, su carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista, da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'attuale appartenenza ad esso oppure alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, che attesti che l'interessato è in possesso del brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da un certificato, redatto su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori generali dei Fasci all'estero. Tale certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso, solo nel caso in cui attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista de' sammarinesi residenti nella repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza

I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, second il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o da segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratific del Segretario del Partito Nazionale Fascista e di un Vice segretario.

La iscrizione al P. N. F. non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra;

4) certificato di licenza elementare. I candidati che non abbiano conseguito la licenza elementare dovranno produrre un documento attestante che essi sappiano leggere e scrivere, salva all'Amministrazione la facoltà di sottoporre i candidati ad un esame pratico per accertare tale loro capacità;

5) certificato, su carta bollata da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo inferiore, altro certificato del podestà dei comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi, su carta bollata da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta bollata da L. 4, di un medico provinciale o militare o della M. V. S. N. o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana è robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, e ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello Stato di servizio militare, regolarizzato con marca da bollo da L. 8 sulla prima facciata e da L. 6 sugli intercalari, o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alle circolari 588 del 1923 e 957 del 1936 del Giornale militare comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o in copia autenticata notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare, o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale Italiana, delle operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, oppure di operazioni di guerra nell'attuale

conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè dagli orfani di caduti o figli d'invalidi in conseguenza delle operazioni stesse.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

c) stato di famiglia, su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente, formato « visita » con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati a più di tre mesi dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 8 ed eventualmente quello indicato al n. 10.

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, su carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti su carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre su carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata dai documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I concorrenti attualmente richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente articolo abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti entro i trenta giorni successivi al termine predetto.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 4.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

E' in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica d'esame, al fine di stabilire se essi effettivamente sappiano leggere e scrivere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro e composta da un direttore capo divisione amministrativo, presidente, da due funzionari del ruolo amministrativo di grado non inferiore al 7°, membri, e da un funzionario di grado non inferiore all'11°, segretario.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Art. 8.

I concorrenti che risultino idonei ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per gli inservienti.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 365,82 lorde. Ad essi competerà inoltre l'assegno temporaneo di guerra e l'aggiunta di famiglia con le relative quote complementari, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: GORLA

(4773)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.